

*Art. 37 Sospensione dei lavori.*

1. La sospensione dei lavori è il provvedimento cautelativo o provvisorio che il Dirigente emette perché nella esecuzione dei lavori o interventi sono state riscontrate irregolarità, che nello stesso provvedimento vanno indicate, relative a:

- a) opere prive di titolo abilitativo;
- b) opere difformi dal progetto approvato o che disattendono le prescrizioni formulate;
- c) inizio o prosecuzione dei lavori senza avere comunicato al Dirigente il nominativo del direttore dei lavori o l'esecutore dei lavori;
- d) mancato deposito delle certificazioni richieste ed elencate all'art. 30 prima dell'inizio dei lavori;
- e) mancato deposito di pareri resi da Enti titolari di vincoli o competenze specifiche;
- f) mancata trascrizione di obblighi contrattuali con terzi o Enti pubblici, da acquisire prima dell'esecuzione dei lavori o relative a prescrizioni puntuali.

2. L'ordinanza di sospensione:

- va emessa dal Dirigente;
- non richiede il previo parere della Commissione Edilizia;
- va notificata nelle forme previste dal codice di procedura civile, a mezzo di messo comunale al proprietario dell'immobile, al richiedente il permesso di costruire, al direttore e all'esecutore dei lavori.

3. L'ordinanza di sospensione dei lavori non può essere emessa per consentire al Comune di verificare la legittimità del permesso di costruire rilasciato, ma deve riguardare opere o lavori per i quali sia stato redatto da parte degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o da parte dell'U.T.C., verbale di accertamento di irregolarità.

4. Nel termine di 45 giorni dall'ordinanza di sospensione dei lavori il Dirigente emette il provvedimento definitivo.

5. La sospensione dei lavori, indipendentemente dal termine di cui al punto precedente, continua fino a quando non siano comunicati gli elementi indicati alle lettere d), e), f), del punto 1 trattandosi di elementi formali che interessano la procedura.